



CONVENZIONE

"Supporto per la realizzazione di piani, programmi e progetti per l'area di competenza del Parco Nazionale dell'Asinara nella quale è ricompresa anche l'Area Marina protetta dell'Isola dell'Asinara, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., con particolare riferimento agli interventi in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, pianificazione e valutazione ambientale"

TRA

l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" (nel seguito anche denominato "Ente Parco"), con sede in Porto Torres (Sassari), via Ponte Romano 81, Codice Fiscale 92059350907 legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gabriela Scanu, nella sua qualità di Commissario straordinario del Parco nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 28 del 26.02.2020, n. 178 del 18.08.2020 e n. 67 del 26.02.2021, domiciliata in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede dell'Ente;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante *"Legge quadro sulle aree protette"* e, in particolare, l'art. 9, comma 1 che stabilisce che l'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica);

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca gli Enti Parco nazionali nella tabella IV concernente gli enti preposti a servizi di pubblico interesse;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) del 13 agosto 2002, recante *"Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002 recante *"Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco"*;

VISTO lo statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 263 del 2 agosto 2018, come approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara con la deliberazione n. 19 dell'8 maggio 2018;

VISTO l'art. 55, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che modifica l'art. 9, comma 14-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e prevede che *"Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nella disponibilità dei fondi ordinari a disposizione dell'Ente"*;

VISTO l'art. 51, comma 3-undicesimo del decreto legislativo 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"* che prevede, tra l'altro, che: *"Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree*

protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente”;

VISTO l'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che stabilisce che il territorio di ciascuno dei Parchi nazionali costituisce una Zona Economica Ambientale (ZEA);

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

VISTO l'art. 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *"in house"*, di cui all'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con la quale l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come

aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del sopra citato codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente in Ministero della Transizione Ecologica (cfr. art. 2, commi 1 e 3) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (cfr. art. 5, commi 1 e 2), ridefinendo altresì le rispettive competenze;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assemblea straordinaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato il proprio Statuto sociale, recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017, rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), configurandosi pertanto come società *in house providing* ad entrambi i Dicasteri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le seguenti attività:

- elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;
- interventi operativi per pubbliche calamità;
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ed internazionale, così come individuato dalla normativa nazionale, internazionale e comunitaria;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010 a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "*Organismo di diritto pubblico*" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema del "in house providing", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che l'ANAC, con delibera n. 428 del 5 maggio 2019, ha deliberato l'iscrizione della Sogesid S.p.a., quale Società *in house* del Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell'*"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero della Transizione Ecologica ed al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

ATTESO che è in corso di perfezionamento il decreto ministeriale recante la nuova Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., da considerarsi in sostituzione della

precedente;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. nel corso degli anni, attraverso specifiche Convenzioni, ha maturato esperienza nel supporto delle attività tecniche specialistiche prestate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e ciò garantisce una accertata affidabilità della società stessa;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Società Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno al numero 3046, con la quale è declinata la governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società;

CONSIDERATO che l'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale dell'Asinara, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero della Transizione Ecologica ed in copia conforme presso la Regione Sardegna e la sede dell'Ente Parco ed allegata al DPR 3 ottobre 2002 istitutivo dell'Ente e dell'Area Marina Protetta Isola dell'Asinara di cui è Ente gestore ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 agosto 2002 recante "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara";

CONSIDERATO che l'Ente Parco e l'Area Marina protetta "Isola dell'Asinara" tutelano i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire le finalità previste dalla legge 394/91 e s.m.i., in particolare, quelle indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 1, della citata legge e che rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta;

VISTO il programma per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. (Programma "Parchi per il clima"), di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) del 28 febbraio 2019, n. 43 e di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica) del 17 marzo 2020, n. 67;

VISTO il programma di interventi finalizzati al ripristino dei muretti a secco nei territori dei Parchi nazionali di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) ed il DPCM dell'11 giugno 2019 con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), dal 2020 al 2023, risorse finanziarie rivolte al potenziamento delle infrastrutture verdi, ivi compreso il ripristino dei muretti a secco presenti nei territori dei parchi nazionali;

VISTO il Piano triennale delle Opere Pubbliche del Parco nazionale dell'Asinara approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 26 gennaio 2021 e ss.mm.ii., dove sono previsti in particolare gli interventi per l'efficientamento energetico dei Parchi nazionali come da elenco non esaustivo sotto indicati:

- ✓ Efficientamento energetico della sede del Parco a Porto Torres e del Palazzo Reale nell'Isola dell'Asinara;
- ✓ Realizzazione di un vivaio forestale;
- ✓ Interventi selvicolturali per la lecceta di Elighe Mannu;
- ✓ Efficientamento energetico della casa del Parco;
- ✓ Protezione attiva antincendio;

ATTESO che l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara intende avvalersi della Sogesid S.p.A., ai sensi dell'art. 9, comma 14-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche in considerazione dell'*expertise* maturata nel corso degli anni dalla Società pubblica attraverso il supporto tecnico-specialistico garantito nelle materie ambientali al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ed alle altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo e dell'affidabilità che la Società ha dimostrato;

VISTO in particolare che la Società Sogesid S.p.A. fornisce supporto alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA) e alla Direzione Generale per il Mare e le Coste (MAC) del predetto Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) tutela del patrimonio naturalistico;
- b) conservazione del mare e delle coste;
- c) sicurezza del suolo e delle acque;
- d) promozione dell'economia circolare;
- e) tutela del clima, dell'energia e dell'aria;
- f) crescita sostenibile e qualità dello sviluppo;
- g) risanamento ambientale;
- h) politiche di coesione europee nelle materie concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi europei;

RITENUTA la necessità di supporto tecnico amministrativo e contabile per la realizzazione di piani, programmi e progetti per l'area di competenza del Parco Nazionale dell'Asinara nella quale è ricompresa anche l'Area Marina protetta dell'Isola dell'Asinara, con particolare riferimento agli interventi in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, pianificazione e valutazione ambientale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è in possesso dei necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire il supporto tecnico specialistico, amministrativo – contabile, gestionale ed operativo richiesto, anche alla luce dei risultati raggiunti dalla Società in analoghe attività di supporto prestate a favore di altri Enti, tra i quali il Ministero della Transizione Ecologica, in termini di efficienza e qualità del servizio;

CONSIDERATO che, con nota del 18 febbraio 2021, l'Ente Parco ha formalmente richiesto il supporto della Sogesid S.p.A. nel rispetto ed in coerenza con il quadro normativo vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che con nota integrativa del 19 febbraio 2021 trasmessa, unitamente alla precedente, anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale PNA, l'Ente Parco ha altresì evidenziato l'esigenza che i costi per il servizio, di cui si è richiesta l'offerta economica, sia effettuata sulla base di tariffe/ costi non superiori a quelli già concordati con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto ritenuti congrui dal medesimo ministero, nell'ambito della vigente Convenzione Quadro con la Società Sogesid S.p.A.;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, per l'importo di € 608.321,69 IVA inclusa;

CONSIDERATO che l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio è ritenuta congrua e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte da Sogesid S.p.A. sarà garantita dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara a valere sui propri fondi ordinari senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che le attività a vacanza oggetto del presente atto saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046;

ATTESO che le specifiche prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto e nell'allegato POD sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano coerenti con quanto disposto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministro della Transizione Ecologica) nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2021-2023 di cui al decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina l'affidamento, da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara a Sogesid S.p.A., dei servizi di supporto tecnico specialistico e amministrativo – contabile, gestionale ed operativo indicati ai successivi commi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 14-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Attraverso il presente atto, l'Ente Parco e la Società concorrono alla realizzazione delle seguenti attività, di cui ai programmi in premessa, tra le quali in particolare quelle riguardanti:

a) il programma per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m., Programma "Parchi per il clima" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) del 28 febbraio 2019, n. 43 e di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente (oggi Ministro della Transizione Ecologica) del 17 marzo 2020, n. 67;

b) i programmi europei e internazionali finanziati dalla Comunità Europea (progetti LIFE, Progetti P.O. Marittimo) e fondi di carattere regionale, nazionali o comunitario, compresi i piani di intervento e valorizzazione degli immobili inseriti nel protocollo d'intesa del 2019 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

c) il programma di interventi nei territori dei Parchi nazionali di cui al fondo istituito con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) e ripartito con DPCM dell'11 giugno 2019 con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), dal 2020 al 2023, risorse finanziarie rivolte al potenziamento delle infrastrutture verdi, ivi compreso il ripristino dei muretti a secco presenti nei territori dei parchi nazionali, con valenza riconosciuta dall'UNESCO;

d) la valorizzazione delle "Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri" di cui all'art. 4 ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge del 12 dicembre 2019, n. 141, che stabilisce che il territorio di ciascuno dei Parchi nazionali costituisce una Zona Economica Ambientale (ZEA).

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 5, le seguenti attività di supporto amministrativo-finanziario, tecnico, specialistico, gestionale ed operativo funzionali alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma, secondo le condizioni specificate nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi articoli:

a) supporto alle attività finalizzate alla progettazione e direzione dei lavori;

b) supporto tecnico, amministrativo-finanziario e gestionale per i piani programmi e progetti;

c) supporto nelle fasi di valutazione dei progetti (VIA, VAS, VINCA);

d) supporto alle procedure di appalto in tutte le sue fasi;

- e) supporto alle attività finalizzate al coinvolgimento dei portatori di interesse e all'informazione e comunicazione;
 - f) Ricognizione sullo stato di avanzamento dei piani programmi e progetti.
4. Le modalità esecutive delle attività di supporto tecnico-specialistico elencate al comma precedente sono dettagliate nel pertinente Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'art 3.

Articolo 3 ***(Piano Operativo di Dettaglio)***

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'art. 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione dell'Ente Parco che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte dell'Ente Parco, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4 ***(Durata e decorrenza)***

1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di intervenuta efficacia del medesimo atto, che sarà comunicata dall'Ente parco alla Sogesid S.p.A.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere rinnovato di comune accordo tra le Parti.

Articolo 5 ***(Fabbisogno e copertura finanziaria)***

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3 è complessivamente pari a € 498.624,34 (euro quattrocentonovantottomilaseicentoventiquattro/34) oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 608.321,69 (euro seicentottomilatrecentoventuno/69), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel Piano Operativo di Dettaglio, così ripartito:
 - ✓ € 203.997,95 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 248.877,50 per le attività a vacanza, con durata di 12 mesi;

- ✓ € 294.626,39 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 359.444,19 per le attività a parcella, con durata di 36 mesi.

2. La copertura finanziaria delle attività di cui ai precedenti commi è assicurata a valere su fondi propri dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, nella disponibilità del medesimo Ente.

Articolo 6 ***(Corrispettivo)***

1. Il corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione è convenuto nell'importo di cui al precedente articolo 5. Tale importo è da intendersi onnicomprensivo di qualsivoglia onere o spesa che la società Sogesid S.p.A. e/o i preposti alle attività da parte di quest'ultima dovranno sostenere per la corretta esecuzione del presente contratto.
2. Le attività a vacanza indicate nel POD - con durata di 12 mesi - sono state valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse.
3. Le specifiche prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico indicate nel POD sono state valutate a parcella - con durata di 36 mesi - nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016.
4. Fermo quanto previsto al comma 1, per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, ove opportunamente rendicontate.
5. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nel precedente comma, sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7 ***(Fatturazione e modalità di pagamento)***

1. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l'Ente Parco provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. La fattura sarà emessa a seguito all'approvazione e validazione da parte dell'Ente Parco dei risultati raggiunti e degli output prodotti, nel rispetto del cronogramma di attività, desunti sulla base della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A., comunicata per iscritto dalla stessa all'Ente Parco.
3. I pagamenti avverranno a stato di avanzamento lavori trimestrali (SAL), previa presentazione della fattura elettronica all'Ente Parco – il cui codice IPA è il seguente: UFIDA0 - accompagnata da una relazione delle attività e dalla rendicontazione delle spese e delle giornate/uomo consuntivate.
4. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme all'Ente Parco, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Le modalità di pagamento al soggetto affidatario delle attività per le quali la Sogesid S.p.A., su indicazione dell'Ente Parco, assume il ruolo di Stazione Appaltante, saranno effettuate mediante diretta corresponsione degli oneri e dei costi strumentali all'aggiudicazione della gara da parte dell'Ente Parco.
6. L'Ente Parco considererà la predetta modalità in fase di avvio di ogni singolo intervento di cui al POD e per ognuno di essi predisporrà una contabilità dedicata e vincolata, atta a garantire la copertura dell'intero quadro economico d'intervento.

Articolo 8 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M).

4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'Ente Parco, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia all'Ente Parco ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO9001.
3. Al riguardo, l'Ente Parco è dotato del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, e relativi disciplinari integrativi, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché del Patto di integrità e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. L'Ente Parco e la Sogesid S.p.A. dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della

stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.

5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.
6. In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), di cui al D.M. n. 144 del 17/04/2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato PTPCT della Sogesid S.p.A. e relativi allegati verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 10 ***(Responsabili della Convenzione)***

1. È individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Direttore dell'Ente Parco del dell'Asinara.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., l'ing. Silvia Carecchio, dirigente della competente Direzione Operativa aziendale.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11 ***(Contratto a terzi)***

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

Articolo 12 ***(Controversie)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od

indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13 ***(Recesso)***

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente atto con un preavviso scritto di 30 giorni da inviarsi tramite posta elettronica certificata – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 14 ***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, in Porto Torres (Sassari), via Ponte Romano 81;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15 ***(Norme applicabili)***

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16 ***(Foro competente)***

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Sassari.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art 28. del GDPR da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara, che sarà perfezionata a valle della sottoscrizione della presente Convenzione.

Allegati:

- Piano Operativo di Dettaglio (POD)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

SOGESID S.p.A.

Il Commissario straordinario

Dott.ssa Gabriela Scanu

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.